

Semplificazione fiscale – La nuova disciplina dei rimborsi tributari

*Artt. 13, 14 e 15, d.lgs. 21 novembre 2014, n. 175 – Semplificazione fiscale e dichiarazione dei redditi
precompilata*

di Leda Rita Corrado (Tributarista e giornalista pubblicista)

ESECUZIONE DEI RIMBORSI IVA (art. 13, d.lgs. n. 175 del 2014)

Con il decreto per la semplificazione fiscale viene sostituita la disciplina dei rimborsi Iva contenuta nell'art. 38 bis, d.p.r. n. 633 del 1972. Le nuove regole trovano applicazione a partire dal 13 dicembre 2014.

Le principali modifiche sono le seguenti:

- l'innalzamento dell'importo dei rimborsi eseguibili senza garanzia, oggi triplicato da 5.000 euro a 15.000 euro;
- l'introduzione della possibilità di accedere al rimborso per importi superiori a 15.000 euro senza garanzia.

Con decreti del Ministro dell'Economia e delle Finanze saranno individuate, anche progressivamente, in relazione all'attività esercitata ed alle tipologie di operazioni effettuate, le categorie di contribuenti per i quali i rimborsi saranno eseguiti in via prioritaria.

Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate saranno definite le ulteriori modalità e termini per l’esecuzione dei rimborsi, inclusi quelli per la richiesta dei rimborsi relativi a periodi inferiori all’anno e per la loro esecuzione.

In che cosa consiste l’adempimento?

I rimborsi dell’eccedenza detraibile sono eseguiti entro tre mesi dalla presentazione della dichiarazione annuale in cui se ne fa richiesta.

Su tali somme si applica un interesse annuo del 2%, con decorrenza dal 90° giorno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione, non computando il periodo intercorrente tra la data di notifica della richiesta di documenti e la data della loro consegna, quando superi quindici giorni.

Rimborso Iva infrannuale

Il contribuente può ottenere il rimborso in relazione a periodi inferiori all’anno nelle seguenti ipotesi:

- a) quando esercita esclusivamente o prevalentemente attività che comportano l’effettuazione di operazioni soggette ad imposta con aliquote inferiori a quelle dell’imposta relativa agli acquisti e alle importazioni;
- b) quando effettua operazioni non imponibili (cessioni all’esportazione ex art. 8, d.p.r. n. 633 del 1972, operazioni assimilate ex art. 8 bis, d.p.r. n. 633 del 1972, servizi internazionali connessi agli scambi internazionali ex art. 9, d.p.r. n. 633 del 1972) per un ammontare superiore al 25% dell’ammontare complessivo di tutte le operazioni effettuate;

c) limitatamente all'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di beni ammortizzabili, nonché di beni e servizi per studi e ricerche, quando il contribuente effettua acquisti ed importazioni di beni ammortizzabili per un ammontare superiore ai due terzi dell'ammontare complessivo degli acquisti e delle importazioni di beni e servizi imponibili ai fini dell'iva;

d) nell'ipotesi in cui siano poste in essere prevalentemente operazioni non soggette all'imposta ex artt. da 7 a 7 septies, d.p.r. n. 633 del 1972, quando il contribuente effettua, nei confronti di soggetti passivi non stabiliti nel territorio dello Stato, per un importo superiore al 50 per cento dell'ammontare di tutte le operazioni effettuate, prestazioni di lavorazione relative a beni mobili materiali, prestazioni di trasporto di beni e relative prestazioni di intermediazione, prestazioni di servizi accessorie ai trasporti di beni e relative prestazioni di intermediazione, ovvero alcune prestazioni di servizi esenti (art. 19, comma 3, lett. a bis), d.p.r. n. 633 del 1972;

e) quando si trova nelle condizioni previste dall'art. 17, comma 3, d.p.r. n. 633 del 1972.

Rimborsi sopra i 15.000 euro: per i contribuenti affidabili bastano il visto di conformità e l'autocertificazione

I rimborsi di ammontare superiore a 15.000 euro sono eseguiti previa presentazione della dichiarazione o istanza da cui emerge il credito richiesto a rimborso recante il visto di conformità oppure, nel caso di società e enti soggetti all'Imposta sui Reddito delle Società (Ires) sottoposte al controllo contabile, la sottoscrizione alternativa, oltre che dal rappresentante legale o, in mancanza, da chi ne ha l'amministrazione anche di fatto o da un rappresentante negoziale, dai soggetti che sottoscrivono la relazione di revisione (art. 10, comma 7, primo e secondo periodo, d.l. n. 78 del 2009).

Alla dichiarazione o istanza è allegata una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (art. 47, d.p.r. n. 445 del 2000) che attesti la sussistenza delle seguenti condizioni in capo al contribuente:

- 1) rispetto alle risultanze contabili dell'ultimo periodo d'imposta il patrimonio netto non è diminuito di oltre il 40%;
- 2) rispetto alle risultanze contabili dell'ultimo periodo d'imposta la consistenza degli immobili non si è ridotta di oltre il 40% per cessioni non effettuate nella normale gestione dell'attività esercitata;
- 3) l'attività non è cessata né si è ridotta per effetto di cessioni di aziende o rami di aziende compresi nelle risultanze contabili;
- 4) se la richiesta di rimborso è presentata da società di capitali non quotate nei mercati regolamentati, nell'anno precedente la richiesta non risultano cedute azioni o quote della società stessa per un ammontare superiore al 50% del capitale sociale;
- 5) sono stati eseguiti i versamenti dei contributi previdenziali e assicurativi.

Non vi è obbligo di apposizione del visto di conformità o sottoscrizione alternativa quando si scelga di prestare garanzia (cfr. sotto).

Rimborsi sopra i 15.000 euro: per i contribuenti a rischio serve la garanzia

I rimborsi di ammontare superiore a 15.000 euro sono eseguiti previa prestazione di garanzia quando richiesti:

- 1) da soggetti passivi che esercitano un'attività d'impresa da meno di due anni diversi dalle imprese start-up innovative;

- 2) da soggetti passivi ai quali, nei due anni antecedenti la richiesta di rimborso, sono stati notificati avvisi di accertamento o di rettifica da cui risulti, per ciascun anno, una differenza tra gli importi accertati e quelli dell'imposta dovuta o del credito dichiarato superiore:
- a. al 10% degli importi dichiarati, se questi non superano 150.000 euro;
 - b. al 5% degli importi dichiarati, se questi superano 150.000 euro ma non superano 1.500.000 euro;
 - c. all'1% degli importi dichiarati, o comunque a 150.000 euro, se gli importi dichiarati superano 1.500.000 euro;
- 3) da soggetti passivi che presentano la dichiarazione o istanza priva del visto di conformità o della sottoscrizione alternativa oppure non accompagnata dalla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà;
- 4) da soggetti passivi che richiedono il rimborso dell'eccedenza detraibile risultante all'atto della cessazione dell'attività.

In cosa consiste la garanzia?

La garanzia è prestata per 3 anni dall'esecuzione del rimborso, ovvero, se inferiore, al periodo mancante al termine di decadenza dell'accertamento, alternativamente sotto forma di:

- cauzione in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, al valore di borsa;
- fideiussione rilasciata da una banca o da una impresa commerciale che a giudizio dell'Amministrazione finanziaria offra adeguate garanzie di solvibilità;
- polizza fideiussoria rilasciata da un'impresa di assicurazione.

Per le piccole e medie imprese (d.m. 18 aprile 2005), la garanzia può essere prestata anche da consorzi o cooperative di garanzia collettiva fidi, iscritti all'albo degli intermediari finanziari.

Per i gruppi di società con patrimonio risultante dal bilancio consolidato superiore a 250 milioni di euro, la garanzia può essere prestata mediante la diretta assunzione da parte della società capogruppo o controllante della obbligazione di integrale restituzione della somma da rimborsare, comprensiva dei relativi interessi, anche in caso di cessione della partecipazione nella società controllata o collegata. In ogni caso la società capogruppo o controllante deve comunicare in anticipo all'Amministrazione finanziaria l'intendimento di cedere la partecipazione nella società controllata o collegata.

La garanzia concerne anche crediti relativi ad annualità precedenti maturati nel periodo di validità della garanzia stessa.

Cosa succede in caso di accertamento?

Qualora successivamente al rimborso o alla compensazione venga notificato avviso di rettifica o accertamento, il contribuente, entro 60 giorni, deve versare le somme che in base all'avviso stesso risultano indebitamente rimborsate o compensate, oltre agli interessi del 2% annuo dalla data del rimborso o della compensazione, a meno che non presti garanzia fino a quando l'accertamento sia divenuto definitivo.

Cosa succede se viene contestato un reato?

Nel caso in cui sia stato constatato il reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2, d.lgs. n. 74 del 2000) oppure il reato di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8, d.lgs. n. 74

del 2000), l'esecuzione dei rimborsi è sospesa fino a concorrenza dell'ammontare dell'imposta indicata nelle fatture o in altri documenti illecitamente emessi od utilizzati, fino alla definizione del relativo procedimento penale.

* * *

RIMBORSO DEI CREDITI D'IMPOSTA E DEGLI INTERESSI IN CONTO FISCALE (art. 14, d.lgs. n. 175 del 2014)

Il decreto per la semplificazione fiscale modifica la disciplina relativa all'erogazione dei rimborsi da parte degli Agenti della riscossione (art. 78, comma 33, l. n. 413 del 1991).

A partire dal 1° gennaio 2015, l'erogazione del rimborso sarà effettuata:

- entro 60 giorni sulla base di apposita richiesta, sottoscritta dal contribuente ed attestante il diritto al rimborso;
- entro 20 giorni dalla ricezione di apposita comunicazione dell'ufficio competente.

Contestualmente all'erogazione del rimborso saranno liquidati ed erogati gli interessi nella misura determinata dalle specifiche leggi in materia.

* * *

COMPENSAZIONE DEI RIMBORSI DA ASSISTENZA (art. 15, d.lgs. n. 175 del 2014)

Il decreto per la semplificazione fiscale interviene sulla regolamentazione della compensazione effettuate dai sostituti d'imposta.

A decorrere dal 1° gennaio 2015, le somme rimborsate ai percipienti sulla base dei prospetti di liquidazione delle dichiarazioni dei redditi e dei risultati contabili trasmessi dai CAF e dai professionisti abilitati saranno compensate dai sostituti d'imposta esclusivamente mediante il modello F24 (artt. 17 e 37, comma 4, d.lgs. n. 241 del 1997), nel mese successivo a quello in cui sarà stato effettuato il rimborso. Tali importi non concorrono alla determinazione del limite massimo delle somme compensabili mediante il modello F24 (art. 34, comma 1, l. n. 388 del 2000).

Le eccedenze di versamento di ritenute e di imposte sostitutive sono scomutate dai successivi versamenti mediante il modello F24 (art. 17, d.lgs. n. 241 del 1997), ferma restando la possibilità per il sostituto di effettuare la compensazione nel periodo di imposta successivo o di chiedere il rimborso dell'eccedenza nella dichiarazione dei sostituti di imposta (art. 1, commi da 2 a 6, d.p.r. n. 445 del 1997).